

## TI\_GERICHTE 30.2019.12 vom 18. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2019.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2019.12)

FR: TI\_GERICHTE 30.2019.12 du 18 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 30.2019.12 del 18 settembre 2019

### Erwägungen

#### E. 11

par. 1 regolamento (CE) 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

2.6.

2.6.1. In una recente sentenza 9C\_614/2017 del 22 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 210 (cfr. a questo proposito: Peter Forster in: SZS 3/2019, Nr. 3, pag. 148 e seguenti) relativa ad un dentista che svolgeva la sua attività indipendente sia in Germania che in Svizzera, il TF ha stabilito il metodo giusta il diritto comunitario per accertare, in relazione all'obbligo di versare i contributi in materia AVS, la legislazione applicabile a una persona che esercita simultaneamente un'attività indipendente in diversi stati membri, rispettivamente in fin dei conti il suo domicilio (consid. 6 e 7; cfr. regesto della sentenza).

Dalla sentenza emerge quanto segue.

Il ricorrente è cittadino germanico, risiede dal 1969 in Germania e dal 1998 vi svolge l'attività di dentista indipendente. Nel 2006 ha deciso di aprire un'attività indipendente a tempo parziale anche nel Canton Argovia, dove ha locato un monolocale. Nel 2010 ha ripreso insieme ad un collega uno studio dentistico nel Canton Basilea Campagna, dove dapprima ha vissuto in un appartamento in locazione e poi in un altro appartamento quale proprietario. Dal 1° febbraio 2006 è iscritto presso la Cassa di compensazione Arbeitgeber Basel quale indipendente dove paga i contributi sociali.

In data 6 maggio 2014 la Cassa di compensazione ha fissato i contributi dovuti nel 2011 e nel 2012 sulla base anche del reddito germanico.

In sede di opposizione l'assicurato ha sostenuto di dover pagare contributi unicamente sulla parte di reddito generata in Svizzera e non anche su quella germanica. La cassa ha respinto le opposizioni il 2 luglio 2014 affermando che in virtù del domicilio in Svizzera, in applicazione delle norme europee, egli doveva pagare i contributi su tutto il reddito da attività indipendente nel nostro Paese.

L'interessato ha inoltrato ricorso al TAF ed ha chiesto all'autorità competente germanica una dichiarazione dell'obbligo assicurativo in Germania, dove affermava di lavorare 3,5 giorni a settimana, ossia circa 15 giorni al mese. L'autorità germanica ha rilasciato il formulario E 101 in data 17 marzo 2015, indicando che l'insorgente è affiliato quale indipendente in Germania dal 1° ottobre 1995 e dal 1° febbraio 2006 al 16 marzo 2017 svolge un'attività in Svizzera. L'istituzione tedesca ha confermato l'assoggettamento in

Germania in applicazione dell'art. 14a cpv. 2 del regolamento (CE) 1408/71. Il 12 maggio 2015 la Cassa di compensazione basilese ha scritto all'autorità germanica, dichiarando il suo disaccordo. Quest'ultima ha in sostanza mantenuto la sua posizione sulla base del domicilio in Germania, rinunciando all'assoggettamento del reddito svizzero per il periodo dal 2006 al 2010 dopo insistenze della Cassa basilese.

Il TAF ha respinto il ricorso con sentenza del 27 giugno 2017.

Il TF ha accolto il ricorso dell'assicurato e rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione per i seguenti motivi.

Di regola, alla persona che esercita un'attività indipendente vanno applicate le norme dello Stato nel quale lavora (DTF 144 V 210, consid. 6.2.1). Un'eccezione è data nel caso in cui una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa indipendente in due o più Stati; in tal caso è assoggettato alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 882/2004; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). La norma si applica ad una persona che contemporaneamente o alternativamente esercita una o più attività lavorative indipendenti in due o più Stati membri, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche di queste attività (art. 14 cpv. 6 regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). L'esercizio di una parte sostanziale dell'attività indipendente in uno Stato membro significa che la persona interessata svolge una parte quantitativamente importante (erheblichen Teil), che non necessariamente deve corrispondere alla parte più importante dell'attività (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). A titolo orientativo sono presi in considerazione il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2). Se nell'ambito della valutazione complessiva con i criteri appena citati si giunge ad una quota inferiore al 25%, ciò è un indizio per ritenere che una parte importante dell'attività non viene svolta in quello Stato (DTF 144 V 210, consid. 6.2.2, con rinvio all'art. 14 cpv. 8 lett. b regolamento (CE) 987/2009). Anche al termine di tale esame vale il principio secondo cui la persona assicurata va trattata come se esercitasse l'insieme delle sue attività e riscuotesse l'insieme delle sue retribuzioni nello Stato membro in questione (DTF 1444 V 210, con riferimento all'art. 13 cpv. 5 regolamento 883/2004).

Il Titolo 5 (disposizioni varie) del regolamento (CE) 883/2004, all'art. 76 cpv. 6 prevede che in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

L'art.

## E. 16

del regolamento (CE) 987/2009 (RS 0.831.109.268.11) regola la procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) 883/2004.

La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza (art. 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009).

L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009).

La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).

Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).

L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato (art. 16 cpv. 5 del regolamento (CE) 987/2009).

Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata (art. 16 cpv. 6 del regolamento (CE) 987/2009).

Nel capitolo II, all'art. 6 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 (Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni), figura che salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro; b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma; c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri (cfr., circa la procedura applicabile secondo gli art. 6 e 16 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 la decisione A1 della commissione amministrativa per la coordinazione dei sistemi dell'assicurazione sociale del 12 giugno 2009 citata nella DTF 144 V 210 consid. 6.3.2.2. in fine).

Per l'art. 7 cpv. 1 del regolamento (CE) 987/2009 salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. Per il cpv. 2 un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

Infine, il capitolo III del regolamento (CE) 987/2009 (Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento di base), all'art. 11 cpv. 1 prevede che in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione; b) la situazione dell'interessato tra cui: i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro, ii) situazione familiare e legami familiari, iii) esercizio di attività non retribuita, iv) per gli studenti, fonte del loro reddito, v) alloggio, in particolare quanto permanente, vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo (art. 11 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009; DTF 144 V 210 consid. 6.3.3 con rinvio alla DTF 142 V 590 consid. 6.1).

Nel merito il Tribunale federale (DTF 144 V 210 consid.7.1-7.2.2.1), ha dapprima evidenziato (consid. 7.1) che l'insorgente lavora quale dentista indipendente sia in Germania che in Svizzera e di conseguenza, di principio, è assoggettato nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CE) 883/2004 e art. 14 del regolamento (CE) 987/2009).

In seguito ha rilevato che l'autorità amministrativa competente germanica ha compilato il formulario E 101 ritenendo che il ricorrente, in applicazione dell'art. 14a cpv. 2 del regolamento 1408/71, dovesse essere affiliato in Germania (consid. 7.2). La cassa di compensazione svizzera si è tuttavia opposta (consid. 7.2).

L'Alta Corte ha rilevato che la decisione dell'amministrazione pubblica tedesca deve essere coordinata con le decisioni degli assicuratori svizzeri (consid. 7.2.1 con rinvio alla sentenza 9C\_301/2014 del 24 novembre 2014). Tuttavia, nessun accordo è intervenuto tra le parti. Neppure è stato dato avvio alla procedura prevista dall'art. 76 cpv. 6 del regolamento (CE) 883/2004.

Il TAF ha rilevato che in assenza di una decisione definitiva e vincolante per le autorità svizzere, la residenza abituale del ricorrente per stabilire lo Stato competente avrebbe dovuto essere determinata applicando il diritto svizzero e senza prendere in considerazione i

criteri orientativi dell'art. 14 cpv. 8 del regolamento (CE) 987/2009 (consid. 7.2.1 in fine).

Il TF ha invece deciso che la sentenza del TAF non può essere confermata (consid. 7.2.2) e che va applicata la procedura di cui all'art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ A questo proposito l'Alta Corte ha ritenuto che l'art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009 prevede che, in casi come quelli in esame, ossia quando vi è incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all'art. 6 del regolamento (CE) 987/2009. Pendente la procedura di cui all'art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata è assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, il TF ha ritenuto di dover prendere in considerazione la lettera c secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

L'Alta Corte ha evidenziato che tale norma è stata adottata per i casi in cui la persona assicurata esercita un'attività o più attività in più Stati membri ma non in quello di residenza. Un'applicazione analogica del disposto al caso di specie è tuttavia possibile cosicché l'interessato, provvisoriamente, è affiliato in Germania sulla base dell'attestato del 17 marzo 2015 e dello scritto del 22 maggio 2015 dell'autorità amministrativa germanica.

Il TF ha infine rilevato che oggetto del contendere è la questione di sapere qual è lo Stato di residenza abituale del ricorrente (consid. 7.2.2.2, art. 13 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) 883/2004). Solo quando la questione sarà chiarita potranno essere fissate le norme rilevanti per il prelievo dei contributi. Sarebbe pertanto stato compito delle amministrazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 987/2009 stabilire lo Stato di residenza abituale. La causa è pertanto stata rinviata alla cassa di compensazione per una procedura ai sensi dei considerandi.

2.6.2. In una sentenza 9C\_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella composizione di 5 giudici, il Tribunale federale si è chinato su una fattispecie simile ma relativa all'esercizio di un'attività dipendente.

In quel caso la Cassa di compensazione, nell'ambito di un controllo di un datore di lavoro, aveva stabilito che gli onorari versati dal 2012 al 2015 ad 8 interpreti e traduttori residenti in Germania e di nazionalità tedesca, che non avevano prodotto alcuna documentazione relativa ad un eventuale lavoro distaccato, per un ammontare complessivo di fr. 841'215, dovevano essere assoggettati all'AVS.

Il Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zugo ha confermato la ripresa.

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della società, nella misura in cui era ricevibile, ha annullato la sentenza cantonale e la decisione su opposizione impugnata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

L'Alta Corte ha dapprima rammentato, al consid. 2.1 le norme internazionali applicabili (ALC, regolamento (CE) 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009) e, al consid. 2.2, ha ribadito che gli art. da 13 a 17a del regolamento (CE)

1408/71 e da 11 a 16 del regolamento 883/2004 stabiliscono i disposti applicabili in caso di fattispecie transfrontaliere. Di norma vale il principio dell'unicità dell'affiliazione.

Nel caso giudicato il Tribunale federale (consid. 3.1) ha evidenziato che la società ricorrente, sia nell'opposizione del 2 giugno 2017 che nel ricorso del 22 gennaio 2018, aveva portato elementi concreti circa un'attività lavorativa degli interpreti e dei traduttori anche in Germania. In tale contesto l'insorgente ha esplicitamente chiesto alla Cassa di compensazione di domandare alle autorità germaniche la documentazione necessaria relativa all'attività lavorativa in Germania che la società stessa non aveva a disposizione.

Al consid. 3.2 il TF ha rilevato che per stabilire le norme applicabili al caso di specie non è solo rilevante il luogo, la qualifica e la quantità di lavoro svolto in Svizzera, ma anche l'attività esercitata in Germania. In tal senso la Cassa di compensazione non aveva svolto alcun accertamento fattuale e il TF non poteva completare i fatti sulla sola base degli atti.

L'Alta Corte ha rilevato che, a differenza di quanto deciso con sentenza 9C\_560/2015 del 15 aprile 2016, dove un assoggettamento all'obbligo contributivo in Germania poteva essere escluso, nella fattispecie in esame appariva semmai la possibilità di un assoggettamento unicamente in Germania per l'intera attività svolta dai traduttori e dagli interpreti, segnatamente se vanno considerati dipendenti per l'attività ivi svolta.

La Cassa di compensazione avrebbe pertanto dovuto mettere in atto presso l'assicuratore competente del luogo di domicilio delle persone coinvolte la procedura prevista dalle norme internazionali per stabilire il diritto applicabile (art. 84a regolamento (CE) 1408/71 e art. 76 regolamento (CE) 883/2004; art. 16 regolamento (CE) 987/2009). Nella misura in cui il Tribunale cantonale non ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché la Cassa agisse come appena evocato, ma, senza più ampie conoscenze dell'attività in Germania, ha deciso solo sulla base dell'attività dipendente esercitata in Svizzera circa l'assoggettamento nel nostro Paese, ha statuito sulla base di fatti non sufficientemente acclarati.

Il TF ha di conseguenza rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti e, se competente, per l'emanazione di una nuova decisione (consid. 4.1).

Al consid. 4.2 il Tribunale federale ha inoltre confermato la necessità di notificare la decisione contributiva anche ai dipendenti toccati dal provvedimento ed ha precisato la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 1 al consid. 2, affermando che il domicilio del dipendente in un Paese dell'UE con cui, in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la notifica postale diretta è ammessa (art. 76 cpv. 3 regolamento (CE) 883/2004), non permette alla Cassa di compensazione dall'esimersi di trasmettere il provvedimento amministrativo alla persona assicurata.

2.6.3. Nelle direttive sull'obbligo assicurativo (DOA), ai marginali da 2092 a 2097, figura il marginale 2094 che prevede come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione esempres d'intesa con il servizio estero competente. La cassa di compensazione deve tenere conto degli effetti su tutti i rami delle assicurazioni sociali.

2.7. In concreto l'insorgente, negli anni oggetto del contendere, 2013 e 2014, ha lavorato quale avvocato indipendente sia in Svizzera, dove ha pure conseguito un reddito da commercio professionale di immobili (fr. 37'452 nel 2014; doc. 17), che in Italia e, in applicazione del principio dell'unicità dell'affiliazione, deve essere assoggettato alle assicurazioni sociali solo nel Paese di residenza abituale (art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento

(CE) 883/2004 e art. 14 regolamento (CE) 987/2009).

Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente è affiliato quale indipendente sia in Italia, dal 1° gennaio 2003 (cfr. allegato doc. 31) sia in Svizzera, dal 1° novembre 2010 (doc. 36).

In Italia nel 2013 e nel 2014 ha versato alla Cassa \_\_\_\_\_ perlomeno i contributi minimi degli anni in questione (ad esempio il 29 aprile 2013 ha pagato Euro 878 relativo alla seconda rata del 2013 [allegato doc. 20/D; cfr. anche, per il 2014, allegati doc. 6/C]), mentre il 4 settembre 2014, dopo che l'insorgente aveva contestato presso la Cassa di compensazione il suo obbligo di versare contributi in Svizzera sull'integralità di quanto conseguito in entrambi i Paesi a partire dal 2013, sostenendo di dover pagare in ogni Paese su quanto guadagnato (doc. 25), CO 1 ha informato l'insorgente che dal 2013 avrebbe dovuto versare tutti i contributi in Svizzera indipendentemente dall'assoggettamento obbligatorio ai fini previdenziali effettuato in Italia, aggiungendo che «teniamo comunque a precisare che, contro le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG può essere interposta opposizione presso \_\_\_\_\_, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica» (doc. 24). Successivamente la Cassa convenuta ha emanato due decisioni di fissazione dei contributi per il 2013 e 2014 sulla base del reddito conseguito sia in Svizzera che in Italia.

Per cui vi potrebbe essere, per il periodo in esame, una doppia contribuzione, perlomeno parziale, sul medesimo reddito.

La Cassa di compensazione ritiene corretta l'affiliazione unica in Svizzera, ritenuto che lo stesso insorgente ha annunciato la presa di domicilio a \_\_\_\_\_ dal 15 giugno 2013 e a \_\_\_\_\_ nel corso del 2014, come del resto ammesso in sede di ricorso (doc. I, pag. 2, punto 3).

Come emerge dalla DTF 144 V 210 (consid. 7.2.1) e dalla sentenza 9C\_539/2018 del 29 gennaio 2019, nella misura in cui una persona assicurata svolge l'attività lucrativa in più Paesi degli Stati membri dell'UE oltre che in Svizzera, la questione dell'affiliazione nell'uno o nell'altro Paese deve essere coordinata tra le differenti istituzioni.

2.8. In una sentenza 9C\_301/2014 del 24 novembre 2014, relativa all'affiliazione in Svizzera di un avvocato che esercitava un'attività indipendente in Germania e nel nostro Paese, dove è stato applicato il regolamento (CE) 1408/71, rammentate le norme per l'iscrizione all'albo degli avvocati UE/AELS, il Tribunale federale, stabilito che il permesso di domicilio è necessario per l'iscrizione al citato albo (art. 4 ALC in relazione con art. 12 e seguenti dell'Allegato I dell'ALC e sentenza 2A.536/2003 del 9 agosto 2004, consid. 3.2.2), ha rilevato che all'annuncio di domicilio presso un Comune svizzero non deve essere dato un peso decisivo, essendo determinanti gli altri usuali criteri (consid. 4.3: «Der Beschwerdeführer war im Kanton Luzern seit dem Jahr 2007 in der öffentlichen Liste selbständiger Rechtsanwälte aus dem EU-/EFTA-Raum nach Art. 28 BGFA eingetragen. Dies ist eine Voraussetzung zur ständigen Ausübung des Anwaltsberufs unter ursprünglicher Berufsbezeichnung, die nicht nur vorübergehend im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs (Art. 21 ff. BGFA) erfolgt. Die Eintragung setzt ihrerseits eine Aufenthaltserlaubnis voraus (Art. 4 FZA in Verbindung mit Art. 12 ff. Anhang I zum FZA; Urteil 2A.536/2003 vom 9. August 2004 E. 3.2.2). Daher liegt das Interesse des Beschwerdeführers, auch nach Aufgabe des Domizils in der Stadt B. \_\_\_\_\_ Ende Oktober 2009 in der Schweiz angemeldet zu bleiben, auf der Hand. Unter diesem Aspekt hat die Meldung in der Gemeinde C. \_\_\_\_\_ für die Frage nach dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne von Art. 1 lit. h der Verordnung 1408/71 kein grosses

Gewicht [ ]■).

D■altra parte la nozione di residenza abituale, di cui al regolamento (CE) 883/2004 (cfr. art. 1 lett. j), definita all■art. 11 del regolamento d■applicazione 987/2009 (cfr. consid. 2.5.) assimila la residenza al centro di interessi della persona assicurata (DTF 142 V 590, consid. 6.2). Questa norma codifica gli elementi elaborati dalla giurisprudenza europea che possono essere presi in considerazione per determinare il centro degli interessi, come la durata e la continuità della presenza sul territorio degli Stati membri o la situazione familiare e i legami familiari (DTF 142 V 590, consid. 6.2; cfr., circa i legami familiari, ma in un caso intracantonale, la sentenza 2C\_935/2018 del 18 giugno 2019).

2.9. In concreto, alla luce delle contestazioni dell■insorgente che mettono in dubbio la conclusione dell■amministrazione secondo cui l■interessato negli anni oggetto del contendere risiedeva abitualmente in Svizzera (cfr. art. 11 regolamento (CE) 987/2009), non è possibile confermare la decisione su opposizione impugnata, in assenza di ulteriori accertamenti.

Considerato lo svolgimento dell■attività lavorativa in due Stati, rilevato che l■insorgente, coniugato, dopo aver preso domicilio in Svizzera il 15 giugno 2013, si è trasferito a casa di un amico nel 2014 e sostiene che la moglie ed i tre figli (nati nel \_\_\_\_\_) vivono in Italia, in un casa di proprietà della moglie dove si reca regolarmente, che i figli frequentano le scuole in Italia, che l■attività viene svolta un giorno e mezzo a settimana in Svizzera e per il resto in Italia, dove conseguirebbe un reddito superiore e dove si occuperebbe di molti più incarti rispetto alla Svizzera, non è ancora possibile concludere per una residenza abituale nel nostro Paese ai sensi dell■art. 11 del regolamento d■applicazione (CE) 987/2009 (cfr. per la nozione di residenza abituale: DTF 142 V 590, consid. 6.2) senza aver prima effettuato ulteriori accertamenti atti a stabilire dove si trova la residenza abituale dell■assicurato nel periodo oggetto del contendere.

Inoltre, in assenza di un coordinamento tra la Cassa di compensazione e l■istituzione italiana, rammentato come le rettifiche con effetto retroattivo vanno in ogni caso adottate con moderazione e sempre d■intesa con il servizio estero competente (cfr. marg. 2094 DOA citata al consid. 2.6.3; in concreto è con lettera del 21 agosto 2014 che la Cassa ha indicato all■assicurato un■affiliazione retroattiva in Svizzera per l■intero reddito conseguito anche in Italia dal 1° gennaio 2013 [doc. 26]), va applicata la procedura di cui all■art. 16 del regolamento (CE) 987/2009 per stabilire il Paese competente ai sensi dell■art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 (DTF 144 V 210).

In concreto la Cassa di compensazione, essendo stata informata dell■attività indipendente dell■assicurato in entrambi gli Stati (doc. 31), deve a sua volta informare l■istituzione competente italiana circa la legislazione da lei ritenuta applicabile tenuto conto dell■art. 13 del regolamento (CE) 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 2 del regolamento (CE) 987/2009). Tale determinazione è provvisoria.

Essa diventerà definitiva entro due mesi dalla data in cui sarà comunicata all■istituzione italiana, salvo che entro la fine di tale periodo di due mesi l■istituzione italiana informi la Cassa che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo (art. 16 cpv. 3 del regolamento (CE) 987/2009).

Dagli atti prodotti dal ricorrente emerge che l■istituzione italiana si è limitata, nel 2013 e nel 2014, a chiedere il pagamento del contributo minimo, rispettivamente ha

apparentemente chiesto il pagamento dei contributi sociali solo sulla base di quanto conseguito in Italia (doc. 6c e 20d).

Non è stato rilasciato alcun attestato circa l'assoggettamento dell'intero reddito conseguito in entrambi i Paesi in Italia.

La Cassa di compensazione, ma solo il 29 marzo 2019, ha invece compilato e sottoscritto il certificato A1, attestando che dal 1° gennaio 2013 si applica la legislazione svizzera (doc. 12 b), allorché la presa di domicilio in Svizzera è avvenuta al più presto il 15 giugno 2013 (cfr. anche doc. IX; cfr. il marginale 1059 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG [DIN] secondo cui se l'assicurato inizia a lavorare nel corso del mese, la cassa di compensazione può fissare l'inizio dell'obbligo contributivo al primo giorno del mese successivo).

Non vi è tuttavia stata alcuna comunicazione diretta tra le istituzioni se non, solo telefonicamente, il 2 agosto 2019 (cfr. doc. IX).

Se dovesse sorgere una divergenza tra le istituzioni svizzere e italiane competenti interessate, le stesse dovranno cercare un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate applicando l'articolo 6 del regolamento (CE) 987/2009 (art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009).

A questo proposito, come visto, l'Alta Corte ha ritenuto che l'art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009 prevede che quando vi è incertezza circa la legislazione applicabile ed è necessaria una coordinazione tra le autorità competenti di più Stati membri, occorre applicare i criteri di cui all'art. 6 del regolamento (CE) 987/2009.

Pendente la procedura di cui all'art. 16 cpv. 4 del regolamento (CE) 987/2009, la persona interessata sarà assoggettata provvisoriamente alle norme dello Stato competente secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a-c del regolamento (CE) 987/2009. Considerato che la lettera b non può essere applicata poiché è controversa la questione di sapere anche qual è il Paese di residenza abituale della persona assicurata, va applicata in via analogica la lettera c (DTF 144 V 210, consid. 7.2.2.1) secondo cui la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l'incanto rinviato alla Cassa di compensazione per determinare la residenza abituale del ricorrente nel 2013 e nel 2014 e per dare immediato avvio alla procedura di cui all'art. 16 del regolamento (CE) 987/2009. Nell'ambito di tale procedura occorrerà stabilire sia il Paese competente sia, se sarà accertata la residenza abituale in Svizzera, la data a partire dalla quale l'insorgente va considerato quale residente nel nostro Paese e dunque assoggettato nel nostro Paese sull'integralità dei redditi conseguiti in Italia e in Svizzera.

Alla luce dell'esito del ricorso non è necessario assumere le prove richieste dal ricorrente e segnatamente sentire quali testi l'avv. \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, collaboratrice del ricorrente e \_\_\_\_\_ suo fiduciario (doc. V).

All'insorgente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1; sentenza 8C\_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.